

Regolamento di Disciplina

(Delibera Consiglio di Istituto n. 29/2021-22)

Premessa

La vita della comunità scolastica si basa sul metodo del dialogo e della collaborazione, sulle regole di convivenza democratica, sul principio fondamentale della responsabilità personale, sul rispetto per l'identità di ciascuno e la valorizzazione delle diversità come ricchezza, sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione.

L'ITSOS "Albe Steiner", al fine di assicurare alle studentesse e agli studenti iscritti un servizio educativo-didattico di qualità in un ambiente favorevole all'apprendimento e alla crescita culturale e umana di ciascuno, riconosce diritti e richiede l'osservanza di doveri conformi allo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, di cui al DPR 249/98 come integrato dal DPR 235/ che, unitamente alla L. 59/97 e al D.lgs. 297/94 ne costituiscono i riferimenti normativi.

E' parte integrante del Regolamento di Istituto ed ha finalità educativa (il Regolamento di disciplina è teso a stabilire un clima di proficua collaborazione tra le diverse componenti scolastiche) e formativa (il rispetto delle persone e delle regole rappresenta, infatti, una prioritaria competenza trasversale di cittadinanza che la scuola ha il compito di consolidare nei propri studenti, intesi quali cittadini e lavoratori di domani).

Gli interventi disciplinari previsti sono un riferimento generale per l'emanazione della sanzione da parte degli organi competenti: per evitare una applicazione meccanica delle sanzioni, si terrà conto della situazione personale dello studente e del contesto in cui il comportamento da sanzionare si è verificato.

Compatibilmente con le risorse disponibili, è prevista la possibilità di convertire le sanzioni in attività socialmente utili all'interno dell'Istituto o presso altri Enti convenzionati, secondo l'insindacabile deliberazione dell'organo competente all'emanazione della sanzione (art. 4, c. 5 DPR. 235/2007), quali ad esempio operazioni di pulizia, ripristino degli arredi scolastici, sistemazione della biblioteca o attività di volontariato. Non sono convertibili le sanzioni pecuniarie o gli eventuali risarcimenti di danni provocati.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Gradualità e proporzionalità della sanzione

Ogni sanzione disciplinare si ispira ai principi di gradualità, proporzionalità ed equità.

Le sanzioni sono finalizzate al rafforzamento del senso di responsabilità, al ripristino di rapporti corretti e civili tra tutte le componenti della comunità scolastica, alla maturazione della coscienza sociale e civile dello studente.

All'infrazione disciplinare, alla sua gravità e tipologia, corrisponde la sanzione che, per quanto possibile, si ispira al principio della riparazione del danno.

La sanzione avrà comunque ripercussioni sul voto di condotta nella misura stabilita dal Consiglio di classe.

Art. 2 – Responsabilità

La responsabilità disciplinare è personale.

Nessuna sanzione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni che, correttamente manifestate, non siano lesive della altrui dignità e personalità e che non arrechino danno alle persone e/o al patrimonio della scuola o grave disturbo o interruzione del servizio.

In caso di comportamenti scorretti che coinvolgano più persone, ferma restando la responsabilità individuale, si riterrà responsabile il gruppo e ad esso verranno applicate le sanzioni previste.

Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e convertibili, su indicazione del Consiglio di classe, in lavori socialmente utili o attività formative.

Art. 3 – Pubblicità

Il presente regolamento è pubblicato nel sito dell'Istituto.

DOVERI DEGLI STUDENTI

Art. 4 – Frequenza, rispetto dei regolamenti e obbligo di informazione.

Gli studenti sono tenuti a frequentare le lezioni con regolarità, rispettando gli orari di inizio e termine delle lezioni; non possono allontanarsi dall'aula senza il permesso dei docenti; non devono abbandonare l'Istituto senza regolare autorizzazione.

Devono osservare le norme contenute nei regolamenti interni deliberati dagli organi collegiali: l'iscrizione e la frequenza comportano, dunque, l'accettazione, da parte di studenti e genitori, dei regolamenti interni, oltre che del Patto educativo di corresponsabilità.

Le studentesse e gli studenti e le loro famiglie hanno il dovere di controllare sistematicamente il Registro elettronico ed il sito istituzionale nonché l'indirizzo di posta e-mail istituzionale.

Art. 5 – Convivenza

Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti di tutto il personale, del Dirigente, dei loro compagni e di chiunque venga in contatto con loro per motivi scolastici, lo stesso rispetto, anche formale, che richiedono per sé stessi.

Devono utilizzare un linguaggio consono all'ambiente scolastico.

Non devono esercitare qualsivoglia forma di violenza – fisica o psichica - atta ad intimidire i compagni o a limitarne la libertà personale.

Devono rispettare le opinioni, la religione, la cultura, le caratteristiche etniche o individuali di tutti i membri della comunità educante e non devono assumere atteggiamenti o tenere comportamenti lesivi delle altrui personalità, opinioni e convinzioni.

Gli studenti non devono arrecare disturbo allo svolgimento delle lezioni; non possono utilizzare il telefono cellulare e altri dispositivi elettronici (ad esempio, lettore audio, tablet, fotocamera, videocamera) se non espressamente autorizzati dal docente e previsti dall'attività didattica.

Devono osservare in maniera scrupolosa le disposizioni organizzative e di sicurezza.

Sono tenuti a declinare le loro generalità al personale della scuola, in caso di richiesta. È, pertanto, comportamento sanzionabile con provvedimento disciplinare la mancata o falsata declinazione delle generalità al personale.

Qualsiasi pubblicazione di scritti, immagini o filmati nei quali sia identificabile l'Istituto (attraverso il nome, gli ambienti, i simboli) o sia riconoscibile il personale scolastico o gli studenti o soggetti che svolgono attività scolastiche (es: educatori) deve essere autorizzata dal Dirigente Scolastico.

A tutela del diritto alla riservatezza, durante le attività didattiche, le studentesse e gli studenti sono tenuti a non fotografare, registrare, filmare studenti, personale scolastico ed esperti/collaboratori esterni senza il previo consenso esplicito dell'interessato/a. Hanno inoltre il dovere di non diffondere dati personali, fotografie, registrazioni, filmati concernenti membri della comunità scolastica senza il previo consenso scritto dell'interessato/a.

Art. 6 – Obblighi scolastici

Le studentesse e gli studenti sono tenuti ad assolvere assiduamente e responsabilmente agli impegni di studio sia in classe che nel lavoro domestico, in presenza e a distanza, secondo le indicazioni dei docenti.

Sono tenuti a presentarsi a scuola con il materiale necessario e a tenerlo con cura.

Sono tenuti a sostenere le prove di verifica programmate dai docenti e a rispettare le indicazioni su materiali e strumenti ammessi per lo svolgimento della prova.

Sono pertanto comportamenti sanzionabili con provvedimento disciplinare la mancanza del materiale scolastico, in particolare se reiterata o se relativa a più discipline nonché la ripetuta assenza ingiustificata alle verifiche.

Art. 7 – Rispetto dell'ambiente scolastico e della normativa sulla sicurezza

Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della scuola.

E' vietato fumare in tutti gli spazi interni dell'istituto e nello spazio esterno compreso nei cancelli che delimitano l'edificio scolastico.

Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, gli strumenti ed i sussidi didattici; devono lasciare le aule in ordine e pulite (salvo il normale uso) e comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola; devono collaborare alle operazioni di pulizia e igienizzazione se richiesto e rispettare il verde del parco.

Le studentesse e gli studenti, inoltre, sono chiamati ad impegnarsi per ridurre l'impatto ambientale della comunità scolastica, contribuendo alla raccolta differenziata dei rifiuti e alla riduzione dei consumi (energia, acqua, carta).

Sono pertanto comportamenti sanzionabili con provvedimento disciplinare (a titolo esemplificativo): l'uso di matite, penne e altri strumenti ad inchiostro o abrasivi, colle o adesivi su banchi, sedie, cattedre, muri, attrezzature e simili; l'abbandono di rifiuti all'esterno dei contenitori dedicati.

All'interno della scuola e durante lo svolgimento di iniziative didattiche anche al di fuori dell'edificio, le studentesse e gli studenti devono tenere un comportamento che garantisca la salute e la sicurezza propria e altrui, nel rispetto delle indicazioni specifiche; sono tenuti a osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza comunicate, per iscritto o oralmente, dal Dirigente scolastico, dai docenti, dal RSPP, dal personale scolastico incaricato e/o facente parte delle squadre antincendio e di primo soccorso; sono inoltre tenuti a conoscere ed osservare le norme

per l'evacuazione dell'edificio scolastico e quelle di protezione personali da tenere in caso di sisma.

Durante il periodo di emergenza sanitaria, sono tenuti a conoscere e osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza specifiche e, in particolare, sono tenuti all'uso delle mascherine, al rispetto del distanziamento fisico e delle misure igieniche.

Nell'accesso al parcheggio è d'obbligo procedere a passo d'uomo (velocità massima consentita: 10 km/h).

Sono pertanto comportamenti sanzionabili con provvedimento disciplinare (a titolo esemplificativo): la modifica della disposizione dei banchi nelle aule, tale da compromettere l'accesso alle vie di fuga o il distanziamento fisico; l'asportazione o l'alterazione delle mappe per l'evacuazione; il danneggiamento parziale o totale di cartelli, strumenti e attrezzi utilizzati per garantire la sicurezza della comunità; l'uso di oggetti che danneggino persone o cose, indipendentemente dall'entità del danno; il transito a velocità maggiore di quella consentita e comunque tale da determinare allarme e/o rischio per l'incolumità dei pedoni; nel periodo di emergenza sanitaria, il mancato uso della mascherina, gli assembramenti e la condivisione di oggetti personali (es: borracce; bicchieri, ecc.).

Art. 8 – Bullismo e cyberbullismo

L'I.T.S.O.S. "Albe Steiner" si impegna a prevenire e contrastare qualsiasi comportamento che possa qualificarsi come atto di bullismo o di cyberbullismo. A tal fine organizza apposite iniziative di sensibilizzazione; promuove la formazione dei docenti; favorisce l'acquisizione di competenze digitali per un uso positivo, critico e consapevole delle tecnologie, sia da parte degli studenti che degli adulti coinvolti nel processo educativo; promuove azioni atte a prevenire situazioni problematiche e a riconoscere, gestire, segnalare e monitorare l'uso scorretto degli strumenti digitali.

Sono vietate e sanzionate tutte le forme di bullismo e di cyberbullismo, di cui alla L. 71/2017 e alle Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

La pratica del bullismo consiste in ripetute azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima. Tali azioni possono consistere in molestie verbali, aggressioni fisiche, persecuzioni, minacce, generalmente attuate in ambiente scolastico, durante le ore di lezione o l'intervallo, o nel tragitto casa-scuola o scuola-casa, anche a bordo di mezzi pubblici, finalizzate all'isolamento fisico e sociale della vittima.

La legge 71/2017 definisce il cyberbullismo come *«qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo»* (art. 1, c. 2).

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo e, pertanto, sanzionabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A. la violenza fisica (es: pugni, calci, spintoni, danneggiamento degli oggetti altrui, ecc.), psicologica (es: insulti, offese, scherno, calunnie, ecc.) o l'intimidazione del gruppo (es: minacce, ricatti, estorsione di denaro o altri beni materiali, ecc.) specie se reiterata;
- B. l'intenzione di nuocere;
- C. l'isolamento della vittima.

Vengono considerate condotte deplorevoli e, come tali, sanzionabili anche i comportamenti dei compagni sostenitori del bullo perché, pur non partecipando direttamente alle prevaricazioni, con il proprio assenso e silenzio contribuiscono a rafforzare il comportamento violento.

Sono da considerarsi atti di cyberbullismo sanzionabili, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- A. i litigi online con l'uso di linguaggio violento e volgare (flaming);
- B. le molestie con l'uso ripetuto di linguaggio offensivo (harassment);
- C. l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche (cyberstalking);
- D. la denigrazione attraverso la pubblicazione, all'interno di comunità virtuali (es: newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc.), di dicerie e commenti crudeli, calunniosi e denigratori;
- E. la registrazione delle confidenze, raccolte all'interno di un ambiente privato in un clima di fiducia e poi inserite in un blog pubblico (outing estorto);
- F. l'insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima (impersonificazione);
- G. l'invio di messaggi corredati da immagini a sfondo sessuale via smartphone e Internet (sexting);
- H. ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla legge 71/2017.

CLASSIFICAZIONE DEI PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 9 - Tipologie di sanzioni

La violazione dei doveri dà luogo, secondo la gravità della mancanza, previo procedimento disciplinare, all'applicazione delle seguenti tipologie di sanzioni:

- sanzioni diverse dall'allontanamento dalla comunità scolastica (rimprovero verbale; nota disciplinare; ammonizione scritta; sospensione con obbligo di frequenza)
- sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica entro i quindici giorni (sospensione senza obbligo di frequenza)
- sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica oltre i quindici giorni (sospensione senza obbligo di frequenza)
- sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico: l'irrogazione di tale sanzione da parte del Consiglio d'Istituto avviene: a) se ricorrono situazioni di recidiva di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; b) se non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Devono sussistere entrambe le condizioni.
- sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi: nei casi più gravi di quelli indicati al punto che precede ed al ricorrere delle stesse condizioni, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Qualora il fatto disciplinare costituisca reato secondo l'ordinamento vigente, l'avvio del procedimento disciplinare e il provvedimento disciplinare stesso non estinguono l'obbligo del Dirigente scolastico di presentare denuncia all'autorità competente.

Le sanzioni che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Art. 10 - Ambito di applicazione

Sono sanzionabili le mancanze commesse all'interno dell'Istituto, in occasione di uscite didattiche, visite guidate, viaggi di istruzione, attività di PCTO, attività sportive o culturali legate alla scuola.

Sono altresì sanzionabili le mancanze commesse con l'uso improprio di strumenti tecnologici appartenenti all'Istituto.

PROCEDURA PER L'IRROGAZIONE DI SANZIONI

Art. 11 – Procedura per l'irrogazione delle sanzioni

Rimprovero verbale: il docente ammonisce verbalmente lo studente e, se lo ritiene opportuno, lo segnala sul Registro elettronico (RE)

Nota disciplinare: il docente ammonisce lo studente e annota sul RE il comportamento sanzionato, dandone così comunicazione alla famiglia

Ammonizione scritta del Dirigente scolastico: il Dirigente o il primo/secondo collaboratore di presidenza - su segnalazione del Coordinatore - annota sul RE il comportamento sanzionato, dandone così comunicazione alla famiglia. L'ammonizione scritta viene stampata ed inserita nel fascicolo personale, a cura del Coordinatore di classe.

Sospensione fino a 15 giorni (con o senza obbligo di frequenza): il Coordinatore di classe, riscontrati i comportamenti che comportano l'irrogazione della sanzione in esame, avvisa tempestivamente il Dirigente scolastico o il primo/secondo collaboratore di presidenza che provvederanno alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata. La circolare viene pubblicata e notificata allo studente interessato e ai suoi genitori o esercenti la potestà genitoriale tramite posta elettronica all'indirizzo mail o P.E.C. comunicato dalla famiglia. Durante la seduta, lo studente è invitato a esporre le proprie ragioni e può depositare eventuale memoria scritta. Il Consiglio di classe, se lo ritiene necessario, può ascoltare il personale scolastico esterno al Consiglio medesimo che abbia assistito all'episodio contestato. La votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito; in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni il rapporto con studenti e studentesse sanzionati è mantenuto attraverso il Registro elettronico che, in vista del rientro, gli stessi sono tenuti a consultare per conoscere le attività svolte ed i compiti assegnati.

Sospensione oltre i 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'Esame di Stato: il Coordinatore di classe, riscontrati i comportamenti che comportano l'irrogazione della sanzione in esame, avvisa tempestivamente il Dirigente scolastico o il primo/secondo collaboratore di presidenza che provvederanno alla convocazione del Consiglio di classe in forma allargata che, a sua volta, formulerà la proposta di sanzione all'organo competente per la decisione (Consiglio di Istituto). Il Consiglio d'Istituto è convocato dal Dirigente scolastico; la convocazione è notificata allo studente interessato e ai suoi genitori o esercenti la potestà genitoriale tramite posta elettronica all'indirizzo mail o P.E.C. comunicato dalla famiglia. Durante la seduta, lo studente è invitato a esporre le proprie ragioni. La votazione avviene a scrutinio palese e nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito; in caso di parità prevale il voto del Dirigente scolastico. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni, il rapporto con studenti e studentesse sanzionati è mantenuto attraverso il Registro elettronico che, in vista del rientro, gli stessi sono tenuti a consultare per conoscere le attività svolte ed i compiti assegnati. E' altresì previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica. Per le sospensioni superiori a 15 giorni, la scuola può promuovere - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità

giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame.

Art. 12 – Procedura per l'impugnazione

Contro la sanzione, lo studente maggiorenne o i genitori dello studente minorenni possono, entro quindici giorni dalla comunicazione, presentare ricorso all'Organo di garanzia interno quando ritengono essere avvenute violazioni della procedura disciplinare ovvero quando ritengono ingiusta la decisione adottata.

Il ricorso deve essere presentato per iscritto, deve contenere le ragioni specifiche dell'impugnazione e può contenere eventuali prove o testimonianze favorevoli al ricorrente. Il ricorrente può chiedere di essere sentito dall'Organo di garanzia interno.

Il ricorso deve essere depositato in busta chiusa presso la segreteria didattica che rilascerà protocollo di ricevuta.

Qualora i termini per il deposito cadano in giorno festivo o di chiusura della scuola sono prorogati al primo giorno utile di apertura della segreteria dell'istituto.

L'Organo di garanzia interno, non oltre dieci giorni dal deposito del ricorso, dovrà procedere all'esame dell'impugnazione ed ascoltare le ragioni dello studente che abbia chiesto di essere sentito, previa convocazione. Se richiesto o se necessario, potrà ascoltare anche chi ha promosso il procedimento disciplinare.

In attesa della decisione del ricorso, il provvedimento rimane sospeso.

L'Organo di garanzia interno, qualora verifichi l'illegittimità del provvedimento, invita l'organo che ha erogato la sanzione al riesame del procedimento e degli atti conseguenti.

ORGANO DI GARANZIA

Art. 12 – Composizione

L'Organo di Garanzia, nominato formalmente dal Consiglio di Istituto, è costituito:

- dal Dirigente scolastico che lo presiede
- da un docente indicato dal Collegio dei docenti
- da uno studente eletto dall'Assemblea dei rappresentanti di classe
- da un genitore indicato dal Comitato dei genitori
- da un rappresentante del personale non docente, dallo stesso indicato.

L'Organo di garanzia dura in carica un triennio ed è rinnovato in concomitanza al rinnovo del Consiglio d'Istituto.

Per ciascuna componente è nominato anche un sostituto che interviene alle sedute dell'Organo in caso di incompatibilità del membro effettivo.

In caso di incompatibilità del membro effettivo (per parentela con il ricorrente; per appartenenza come rappresentante degli studenti, dei genitori o come docente al Consiglio di classe che ha irrogato la sanzione ovvero per essere il membro effettivo destinatario della sanzione impugnata), il Presidente dell'Organo di garanzia interno procede alla sostituzione.

Decadono dalla carica i membri che, a qualsiasi titolo, cessano di appartenere alle componenti scolastiche: in tal caso si procede a nuova designazione e nomina.

L'Organo di garanzia interno dirime le controversie che possono sorgere tra studenti e personale scolastico in merito a comportamenti scorretti o irrispettosi; decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento e sui ricorsi presentati dagli studenti o dai loro genitori, contro le sanzioni comminate.

Art. 13 – Convocazione

L'Organo di garanzia interno è convocato dal Presidente entro sette giorni dall'impugnazione/ richiesta. L'avviso di convocazione va fatto pervenire ai membri dell'Organo, per iscritto e in via telematica, almeno 4 giorni prima della seduta.

Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.

In preparazione dei lavori della seduta, il Presidente dell'Organo deve assumere tutti gli elementi utili allo svolgimento dell'attività.

Della seduta viene redatto verbale a cura del segretario nominato, di volta in volta, dal Presidente.

Le decisioni sono adottate a maggioranza dei componenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Il voto è palese e non è consentito astenersi; nel verbale viene riportato esclusivamente l'esito della votazione.

I lavori dell'Organo sono coperti da segreto d'ufficio.

L'esito del ricorso va comunicato per iscritto all'interessato.

Art. 14 – Quadro sinottico delle infrazioni e relative sanzioni

1	Comportamento sanzionato	Organo competente a disporre la sanzione	Sanzione	Publicità provvedimento
2	Occasionali e lievi mancanze ai doveri degli studenti	Richiamo verbale	Docente	Comunicazione alla famiglia
3	Mancanze ai doveri degli studenti	Nota disciplinare	Docente	Comunicazione alla famiglia
4	Reiterate mancanze ai doveri degli studenti (dopo tre note di media gravità)	Dirigente	Ammonizione scritta	Comunicazione alla famiglia
5	Reiterato ritardo nel rientro dopo l'intervallo (dopo il terzo)	Consiglio di classe	Sospensione 1 giorno	Comunicazione alla famiglia
6	Reiterato ritardo in ingresso (dopo il sesto)	Consiglio di classe	Sospensione 1 giorno	Comunicazione alla famiglia
7	Intemperanza e/o offese verbali verso i componenti della comunità scolastica	Docente/Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare/Ammonizione scritta (dopo due note disciplinari) Dalla terza nota disciplinare, da 1 a 3 giorni di sospensione	Comunicazione alla famiglia
8	Fraasi ingiuriose verso i componenti della comunità scolastica o verso l'Istituzione scolastica scritte e/o divulgate tramite internet e/o social network	Consiglio di classe	Da 1 a 5 giorni di sospensione	Comunicazione alla famiglia

9	Disturbo continuo e reiterato del regolare svolgimento delle lezioni	Docente/Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare/ Ammonizione scritta (dopo due note disciplinari) Dalla terza nota disciplinare di media gravità, da 1 a 3 giorni di sospensione In caso di ulteriori reiterazioni, sospensione da 4 a 10 giorni Nei casi più gravi, anche denuncia all'autorità giudiziaria per interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.)	Comunicazione alla famiglia
10	Fumo in tutti gli ambienti di pertinenza della scuola	Docente incaricato o Dirigente	Ammenda pecuniaria e, nei casi di recidiva, anche ammonizione scritta	Comunicazione alla famiglia
11	Uso del cellulare o di apparecchi elettronici durante le ore di lezione, salvo autorizzazione del docente per attività didattiche	Docente/Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare e ritiro del dispositivo/ Ammonizione scritta (dopo due note) Dalla terza nota disciplinare, sospensione da 1 a 3 giorni	Comunicazione alla famiglia
12	Uso del cellulare o di apparecchi elettronici per riprendere e/o registrare (senza autorizzazione) componenti della scuola durante le attività didattiche in ambito scolastico	Consiglio di classe	Sospensione da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
13	Pubblicazione di registrazioni audio e /o video in ambito scolastico lesive della dignità personale e della immagine dell'Istituto	Consiglio di classe	Sospensione da 6 a 15 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
14	Utilizzo dei dispositivi dei laboratori per navigazione in internet senza autorizzazione del docente	Docente/Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare /Ammonizione scritta (dopo due note) Nei casi di particolare gravità o dalla terza nota, sospensione da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
15	Uscita non autorizzata dall'aula durante le lezioni	Docente/Dirigente Consiglio di classe	Nota disciplinare/Ammonizione scritta (dopo due note) Dalla terza nota, sospensione da 1 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
16	Abbandono edificio scolastico senza autorizzazione	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 7 giorni	Comunicazione alla famiglia
17	Falsificazione firme e/o voti, comunicazione false generalità al personale della scuola	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 5 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
18	Danneggiamenti volontario di oggetti di proprietà di terzi	Docente/Dirigente	Nota disciplinare/ Ammonizione scritta (dopo due note). In ogni caso, risarcimento danno	Comunicazione alla famiglia
19	Furto oggetti scolastici e non	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 7 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria. Risarcimento danno	Comunicazione alla famiglia
20	Atti di bullismo/cyber bullismo di lieve/media entità	Dirigente scolastico Consiglio di classe	Ammonizione scritta (primo episodio) In caso di recidiva, sospensione da 3 a 10 giorni	Comunicazione alla famiglia

21	Gravi atti di bullismo/cyber bullismo	Consiglio di classe Consiglio d'Istituto	Sospensione da 5 a 15 giorni In caso di recidiva, sospensione da 16 a 30 giorni	Comunicazione alla famiglia Comunicazione alla famiglia
22	Violenze morali gravi compresi gli insulti e le offese verbali	Consiglio di classe	Sospensione da 2 a 10 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
23	Violenze fisiche senza gravi conseguenze	Consiglio di classe/Consiglio d'Istituto	Sospensione da 3 a 30 giorni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
24	Violenze fisiche con gravi conseguenze e violenza sessuale	Consiglio d'Istituto	Sospensione da 30 giorni a fine dell'anno e denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
25	Uso e/o detenzione di sostanze stupefacenti	Consiglio di classe	Sospensione da 3 a 5 giorni	Comunicazione alla famiglia
26	Spaccio sostanze stupefacenti	Consiglio d'Istituto	Sospensione da 30 giorni a fine dell'anno e denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
27	Molestie sessuali verbali	Consiglio di classe	Sospensione da 5 a 10 giorni e denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
28	Molestie sessuali fisiche	Consiglio di classe /Consiglio d'Istituto	Sospensione da 5 a 30 giorni e denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
29	Atti di violenza organizzata e reati gravi (es: bullismo di gruppo, violenza psicologica di gruppo, ecc.)	Consiglio d'Istituto	Sospensione da 16 giorni a fine dell'anno scolastico e denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
30	Atti teppistici e vandalici	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto	Sospensione da 1 a 25 giorni. Risarcimento dei danni ed eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia
31	Violazioni delle norme di sicurezza	Consiglio di classe	Sospensione da 6 a 15 giorni	Comunicazione alla famiglia
32	Utilizzo improprio di prodotti per la sanificazione (es. disinfettante) e/o per la protezione delle vie respiratorie	Consiglio di classe	Sospensione da 1 a 10 giorni. Risarcimento di eventuali danni	Comunicazione alla famiglia
33	Introduzione e/o consumazione all'interno dell'edificio scolastico di bevande alcoliche; introduzione all'interno dell'edificio scolastico di armi	Consiglio di classe/ Consiglio d'Istituto	Sospensione da 10 a 25 giorni. Eventuale denuncia all'autorità giudiziaria	Comunicazione alla famiglia

Art. 15 – Entrata in vigore, modifiche e pubblicazione.

Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.

Può essere modificato dal Consiglio d'Istituto, su proposta della maggioranza dei suoi membri.

Del presente Regolamento è fornita copia alle studentesse e agli studenti, alle famiglie e al personale scolastico tramite pubblicazione sul sito istituzionale della scuola.